

Roma  
13 aprile 2012  
Prot. UCR/ULG/000907

Agli Associati  
  
Loro Sedi

### **Quarta Convenzione ABI – CDP per il finanziamento delle PMI**

L'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto il 1° marzo 2012 una nuova Convenzione ai sensi della quale la CDP mette a disposizione delle banche un nuovo Plafond di 10 miliardi di euro (c.d. Plafond Quarta Convenzione) con l'obiettivo di favorire un maggior afflusso di risorse a medio-lungo termine in favore delle PMI, a seguito del sostanziale esaurimento del Plafond di 8 miliardi attivato a fine 2009, regolamentato dalle tre precedenti convenzioni in materia (Convenzioni ABI – CDP 28 maggio 2009; 17 febbraio 2010; 17 dicembre 2010).

Congiuntamente alla nuova convenzione sono stati sottoscritti i relativi Allegati.

Nei successivi paragrafi si illustrano, d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, gli aspetti rilevanti della nuova convenzione in argomento, rispetto a quella siglata il 17 dicembre 2010.

Si segnala che le precedenti convenzioni, nonché i contratti di finanziamento stipulati nell'ambito delle stesse, continueranno ad essere validi ed efficaci secondo quanto ivi previsto.

Tutta la predetta documentazione è scaricabile dal sito internet dell'ABI ([www.abi.it](http://www.abi.it)) e di CDP ([www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)).

\*\*\*

## **1. Nuovo Plafond PMI: Plafond Crediti verso PA e Plafond Investimenti**

Il nuovo Plafond di 10 miliardi di euro è suddiviso nei seguenti due sotto-plafond: (i) Plafond “Investimenti” e (ii) Plafond “Crediti verso PA”.

### Plafond Investimenti

Con l’obiettivo di continuare a sostenere il fabbisogno di credito per investimenti da parte delle PMI, la CDP mette a disposizione delle banche un nuovo Plafond di 8 miliardi di euro (c.d. Plafond PMI – I) per finanziare, anche nella forma del leasing finanziario, sia iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte delle PMI, che esigenze di incremento del capitale circolante delle stesse. Le ristrutturazioni dei debiti pregressi non sono ammesse.

Il Plafond Investimenti è ripartito in due tranches di ammontare pari rispettivamente a 3 miliardi e a 5 miliardi di euro (c.d. Tranche A e Tranche B) ed offrirà tutte le durate attualmente previste dalla precedente convenzione (3, 5, 7 e 10 anni) nonché eventuali nuove scadenze che CDP dovesse rendere nel tempo disponibili.

### Plafond Crediti verso PA

Con l’obiettivo di fornire un supporto al sistema delle PMI per mitigare gli effetti negativi dei ritardi nei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, la Cassa Depositi e Prestiti riserva a favore delle banche una quota del Plafond complessivo di 10 miliardi di euro (c.d. Plafond PMI-C), pari a 2 miliardi di euro, per finanziare specificatamente le operazioni di cessione “pro soluto” dei crediti che le PMI vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione derivanti da appalti per lavori, servizi e forniture.

I crediti che potranno essere oggetto di sconto sono esclusivamente quelli certificati dalla Pubblica Amministrazione ai sensi del DL 185/2008. Al riguardo, il perimetro del DL 185/2008 prevede che la certificazione possa essere rilasciata da Regioni ed Enti Locali purché (i) gli Enti Locali non siano commissariati; e (ii) le Regioni non siano sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari.

Nella fase di avvio (entro settembre 2012) CDP consente che la provvista sia utilizzata anche per la copertura di operazioni della specie effettuate dalle banche nell’ultimo trimestre del 2011.

Per questa specifica operatività, la durata della provvista è pari a 1 anno con rimborso in un’unica soluzione.

CDP si riserva di ridefinire il perimetro soggettivo e/o oggettivo dell’iniziativa, nel corso dell’operatività dello strumento, a valere sulla provvista ancora non erogata, anche alla luce dell’esperienza maturata e di eventuali mutamenti dello scenario attuale. CDP si

riserva peraltro, anche in corso di operatività, di trasformare il Plafond PMI-C in uno strumento rotativo.

## **2. Imprese finanziabili**

Il nuovo Plafond, al pari di quello precedente, potrà essere utilizzato unicamente per il finanziamento delle PMI operanti in Italia secondo la definizione comunitaria fornita dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), ossia le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, considerati, oltre a tali parametri dimensionali, anche i rapporti con altre imprese in termini di autonomia, associazione, collegamento.

## **3. I criteri di ripartizione del Plafond Investimenti e del Plafond Crediti verso PA**

La prima tranche del Plafond Investimenti (c.d. Plafond Tranche A), pari a 3 miliardi di euro, è ripartita tra le banche in due quote: (i) il 15%, pari a 450.000.000 euro, è riservato alle Banche del Sistema di Credito Cooperativo; (ii) il restante 85%, pari a 2.550.000.000 euro, è ripartito tra le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria, in funzione della quota di mercato detenuta da ciascuna banca o gruppo bancario al 31 dicembre 2011 nel comparto dei finanziamenti alle imprese (nella forma tecnica di mutui e leasing finanziari).

La metodologia utilizzata per il calcolo della quota di mercato e, di conseguenza, della porzione del Plafond Tranche A che sarà assegnata a ciascuna banca aderente all'iniziativa (c.d. Plafond Individuale), è disciplinata nell'Allegato 4 della convenzione.

L'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della quota di mercato e la determinazione del Plafond Individuale sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Banca d'Italia.

Per consentire ad ABI di procedere alla verifica della quota di mercato, le banche che intendono aderire all'iniziativa utilizzando il tradizionale canale cartaceo (cfr par. 10) devono compilare e trasmettere (via e-mail all'indirizzo [cr@abi.it](mailto:cr@abi.it) ovvero via fax al numero 06 6767639) il modulo "richiesta di finanziamento" opportunamente compilato e siglato. Per le banche che invece utilizzeranno il nuovo canale digitale messo a punto da CDP, sarà la stessa Cassa che provvederà a trasmettere ad ABI, affinché possa procedere alla verifica della quota, il modulo "richiesta di finanziamento" siglato in forma digitale dalla banca.

Indipendentemente dalla quota di mercato, ciascuna banca, diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo, potrà accedere ad un Plafond Individuale per un ammontare massimo non superiore a 750.000 euro, qualora l'ammontare ad essa spettante derivante dal calcolo della quota di mercato risulti inferiore a tale importo minimo.

La seconda tranche del Plafond Investimenti e l'intero Plafond Crediti verso PA saranno invece utilizzati dalle banche con modalità cosiddette "a sportello", cioè fino ad esaurimento degli stessi e sulla base delle richieste pervenute a CDP in ordine cronologico. In ogni caso, anche per il Plafond "Crediti verso PA" è prevista una quota ad accesso preferenziale del 15% (fino al 31.12.2012) a favore delle banche del sistema del credito cooperativo.

#### **4. Garanzie richieste da CDP**

Con questa nuova convenzione, la Cassa ha rafforzato il quadro delle garanzie a proprio favore introducendo sul Plafond "Investimenti" l'obbligo a carico delle banche di cedere in garanzia i finanziamenti PMI, generati con la provvista CDP. Per il Plafond "Crediti verso PA" non è prevista la cessione a CDP dei crediti in garanzia né la richiesta di ulteriori garanzie.

Al riguardo, l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto potrà essere inserita (a) nel contratto di finanziamento Banche - PMI quando l'erogazione del finanziamento è contestuale alla sottoscrizione dello stesso contratto, ovvero (b) nell'atto di erogazione di successive tranches di finanziamento. In entrambi i casi, è necessario che i contratti siano sottoscritti nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, al fine di consentire alla Cassa di avere certezza sulla data di accettazione della cessione.

Negli altri casi, occorrerà utilizzare il modulo allegato alla convenzione, munito di data certa (timbro postale o autentica notarile del debitore ceduto).

#### **5. Costo della provvista CDP**

Il tasso applicato da CDP sul finanziamento alle banche può essere variabile ovvero fisso.

Il rispettivo tasso di riferimento (Euribor semestrale o Tasso Finanziariamente Equivalente) è maggiorato di uno spread (c.d. Margine) che varia in funzione della durata e del periodo di preammortamento prescelti, del rischio di controparte (Tier 1 Ratio superiore al 7% ovvero inferiore o uguale al 7%) e delle condizioni generali del mercato.

Con specifico riferimento al Plafond Investimenti, in presenza di finanziamenti PMI a loro volta garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI o assistiti dall'intervento di altri soggetti istituzionali (ISMEA, SACE) che consentano alle banche la "ponderazione zero", le condizioni applicate da CDP alle banche saranno di maggiore favore.

Per tener conto di tale aspetto, sono previste due linee di provvista:

- provvista erogata con cessione dei crediti in garanzia;
- provvista erogata con cessione dei crediti in garanzia, assistiti dall'intervento del Fondo Centrale di garanzia o altra Istituzione che consenta la "ponderazione zero".

## **6. Soggetti bancari contraenti il finanziamento**

L'accesso al nuovo Plafond sarà consentito anche alle banche/gruppi bancari che non hanno aderito alle precedenti convenzioni.

La CDP può sottoscrivere i contratti di finanziamento esclusivamente con soggetti bancari, sia per ragioni statutarie che in ottemperanza a specifiche norme di legge, che regolano l'attività di CDP a sostegno dell'economia (combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, e dell'articolo 3, comma 4 bis, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009).

La banca potrà in ogni caso distribuire a sua discrezione la provvista CDP ad altre banche e/o intermediari finanziari appartenenti al proprio gruppo bancario per consentire un più ampio e rapido utilizzo, a favore delle PMI, dei fondi raccolti.

Ciascuna banca del Sistema del Credito Cooperativo potrà essere il contraente del finanziamento, ma a differenza delle altre banche dovrà stipulare il contratto di finanziamento con CDP a mezzo di ICCREA BancaImpresa S.p.A., unico ed esclusivo interlocutore di CDP in relazione ai finanziamenti delle BCC, sulla base di uno specifico mandato con rappresentanza.

Come già previsto nella precedente convenzione, le banche che ai sensi della nuova convenzione sono autorizzate a stipulare il contratto di finanziamento con la CDP, c.d. "Contraenti il Finanziamento", sono classificate nelle seguenti categorie, quali:

- "Banca capogruppo", nel caso acquisisca il 100% della quota di mercato del proprio gruppo;

- “Banca del gruppo”, sia essa capogruppo o designata da quest’ultima a stipulare il contratto di finanziamento con CDP; in tal caso, dovrà essere indicata la quota assegnata alla singola banca del gruppo a valere sulla quota di mercato del gruppo;
- “Banca Singola facente parte di un gruppo”;
- “Banca non appartenente a un gruppo”;
- “Banca del Sistema del Credito Cooperativo”.

## **7. Commissione di rimborso anticipato**

E’ stata introdotta una commissione di rimborso anticipato da applicare alle porzioni di provvista da rimborsare anticipatamente per effetto dei meccanismi di rendicontazione (fatta salva la franchigia operativa, al di sotto della quale non si procede con gli obblighi di rimborso obbligatorio, pari a 50.000 euro).

In ogni caso, l’applicazione della commissione scatterà solo nel caso in cui la banca non abbia utilizzato oltre il 20% delle somme messe a disposizione da CDP.

## **8. Sistema dei limiti**

Sono stati introdotti dei limiti per le banche di utilizzo della provvista CDP. In particolare:

- CDP si riserva di non procedere ad ulteriori erogazioni sulle quote attribuite a sportello (Plafond “Crediti verso PA” e la seconda tranche del “Plafond Investimenti”) laddove la banca abbia raggiunto il limite di concentrazione posto dagli organi decisionali di CDP in conformità alla vigente disciplina comunitaria;
- l’esposizione a qualsiasi titolo della banca verso CDP non può superare il 30% del relativo Patrimonio di Vigilanza (si prende come riferimento il minore tra il Patrimonio di Vigilanza della banca e del gruppo);
- la somma delle esposizioni delle diverse banche appartenenti al medesimo gruppo non può eccedere il 30% del Patrimonio di Vigilanza desunto dall’ultimo bilancio consolidato di gruppo; al fine di consentire un tiraggio più bilanciato delle risorse, è stato posto un tetto alle erogazioni mensili verso le banche, pari a 100 milioni per il Plafond “Crediti verso PA” e 250 milioni di euro per la seconda tranche del Plafond “Investimenti”, salvo specifiche deroghe che CDP si riserva di accordare.

## **9. Finanziamenti Banche - PMI**

Come per le precedenti convenzioni, le banche si impegnano a tener conto del costo della provvista CDP nell'attività di finanziamento in favore delle PMI. Al riguardo, nel contratto di finanziamento stipulato tra la banca e la PMI, dovrà essere specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Cassa e dovrà essere indicato, oltre al relativo costo, anche la durata.

I termini e le condizioni dei finanziamenti in favore delle PMI saranno negoziati e determinati dalle banche in assoluta autonomia e discrezionalità.

Inoltre, come per la precedente convenzione, con riferimento al Plafond Investimenti sono confermati i vincoli in termini di durata da applicare ai finanziamenti alle PMI, al fine di assicurare una maggiore coerenza temporale tra le diverse scadenze della provvista CDP e le durate dei connessi finanziamenti bancari alle PMI. Nello specifico:

- i finanziamenti CDP - Banca con scadenza a 3 anni, saranno utilizzati per erogare finanziamenti alle PMI di durata non inferiore a 1 anno;
- i finanziamenti CDP - Banca con scadenza a 5 anni, saranno utilizzati per erogare finanziamenti alle PMI di durata non inferiore a 2 anni;
- i finanziamenti CDP - Banca con scadenza a 7 anni, saranno utilizzati per erogare finanziamenti alle PMI di durata non inferiore a 3 anni;
- i finanziamenti CDP - Banca con scadenza a 10 anni, saranno utilizzati per erogare finanziamenti alle PMI di durata non inferiore a 5 anni. Inoltre, tali finanziamenti dovranno avere "vita media" superiore a 3 anni, in caso di utilizzo di finanziamenti CDP con pre-ammortamento breve (di 1 anno), e di 4 anni, in caso di utilizzo di finanziamenti CDP con pre-ammortamento lungo (3 anni).

## **10. Modalità di adesione**

Per aderire all'iniziativa, le banche devono sottoscrivere i contratti di finanziamento e di cessione dei crediti (e i relativi allegati) con la Cassa Depositi e Prestiti. Il periodo di stipula decorre dal 15 marzo 2012 e termina il 31 dicembre 2013.

La Cassa mette a disposizione delle banche il nuovo canale "Plafond PMI Online", accessibile dall'Area Riservata Banche del sito di CDP attraverso il quale è possibile effettuare tutte le fasi del processo di finanziamento in maniera digitale.

Dopo un primo step di registrazione, gli operatori procedono al suo completamento attraverso l'accettazione del Regolamento e l'invio online della documentazione necessaria. Sarà presto resa disponibile una apposita Guida di navigazione al "Plafond PMI Online".

Per le banche che intendano utilizzare il tradizionale canale cartaceo, il primo step di registrazione è sufficiente per l'accesso all'Area Riservata Banche, nella quale la creazione dei documenti cartacei è comunque facilitata da pratici form di compilazione. Le banche del Sistema del Credito Cooperativo potranno operare per mezzo di ICCREA BancaImpresa S.p.A.

\*\*\*

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Giovanni Sabatini  
Direttore Generale  
